



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/7 DEL 26.6.2012

Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13. Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative alle assunzioni dell'anno 2010.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce alla Giunta regionale sulla necessità di adottare la presente proposta inerente al procedimento previsto dall'art. 13 della legge n. 68/1999, che prevede l'erogazione di contributi ai datori di lavoro privati, compresi quelli non soggetti all'obbligo di assunzione, che assumono persone disabili in regime di convenzione con le Province.

L'art. 13 della legge n. 68/1999, sostituito dall'art. 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone infatti che a partire dal 1° gennaio 2008 le assunzioni dei disabili siano agevolate non più con la fiscalizzazione sugli oneri contributivi e assistenziali, ma con incentivi all'assunzione calcolati sul costo salariale annuo.

Le risorse finanziarie a sostegno di tali agevolazioni provengono dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dalla legge n. 68/1999, che il Ministero del Lavoro provvede annualmente a ripartire con Decreto tra le Regioni.

A seguito delle novità normative contenute nella legge n. 247/2007, la Regione Sardegna ha adottato la deliberazione n. 37/27 del 30 luglio 2009 con cui ha emanato direttive sulle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai benefici in favore dei datori di lavoro privati, e pertanto il Servizio competente ha proceduto ad acquisire le istanze e a verificare l'ammissibilità delle richieste.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto con il Decreto del 4 febbraio 2010 ad individuare criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e con il Decreto del 28 novembre 2011 a ripartire le risorse finanziarie per le assunzioni relative all'anno 2010.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, le richieste di incentivo sono concedibili solamente per le assunzioni a tempo indeterminato nei seguenti limiti:



- a) nella misura non superiore al 60% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- b) nella misura non superiore al 25% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto.

È prevista anche la possibilità di riconoscere al datore di lavoro un rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

La Regione Sardegna ha trasmesso al Ministero del Lavoro le richieste di incentivo dei datori di lavoro ritenute ammissibili. In particolare per l'anno 2010 sono state ammesse ai contributi 38 aziende relativamente a 41 assunzioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto del 28 novembre 2011 ha trasferito alla Regione Sardegna, dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, € 716.602,65 per l'annualità 2010.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale propone che le risorse assegnate con il suddetto decreto, con riferimento alle assunzioni realizzate nell'anno 2010, siano utilizzate per erogare i contributi nella misura massima concedibile dalla legge.

L'Assessore inoltre, sentito il parere favorevole del Comitato regionale del Fondo, come previsto dall'art. 1, commi 7 e 8 della L.R. n. 20/2002, ravvisa la necessità di adottare indirizzi operativi per l'istruttoria delle istanze relative alle assunzioni realizzate nel 2010 in base al procedimento previsto dall'art. 13 della legge n. 68/1999, che prevede l'erogazione di contributi ai datori di lavoro privati, compresi quelli non soggetti all'obbligo di assunzione, che assumono persone disabili in regime di convenzione con le Province.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative alle assunzioni dell’anno 2010, sulla base dell’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247” allegate alla presente deliberazione;
- di ammettere nella misura massima concedibile gli incentivi all’assunzione, previsti dall’art. 13 della legge n. 68/1999, per i datori di lavoro privati che hanno assunto nell’anno 2010;
- di incaricare il Direttore del Servizio per l’Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro di porre in essere gli ulteriori adempimenti per il riconoscimento dei benefici ai datori di lavoro.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci